# SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
24 ottobre 1985 *

Nel procedimento 239/84,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 41 del trattato CECA, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

**Gerlach & Co. BV, Internationale Expeditie,** con sede in Bergh,

e

**Ministro degli affari economici,** l'Aia,

domanda vertente sulla validità della comunicazine della Commissione 29 dicembre 1981 (GU L 372, pag. 1),

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni presentate:

dalla Commissione delle Comunità economiche europee, rappresentata dal sig. J. Temple-Lang, consigliere giuridico e dal sig. Frederik Grondman, membro dell'ufficio legale, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1985,

ha pronunciato la presente

* Lingua processuale: l'olandese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

## In diritto

1 Con sentenza 18 settembre 1984, giunta alla Corte il 26 settembre successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: il College van Beroep) ha sollevato, a norma dell'art. 41 del trattato CECA, delle questioni pregiudiziali vertenti sulle comunicazioni con le quali la Commissione pubblica i prezzi base di determinati prodotti siderurgici in ECU e il loro tasso di conversione in moneta degli Stati membri.

2 La causa principale veniva intentata dalla Gerlach, che il 16 e 17 giugno 1982 aveva effettuato delle dichiarazioni in dogana per l'importazione nei Paesi Bassi di quattro partite di lamiere d'acciaio zincate e galvanizzate, originarie dalla Repubblica democratica tedesca, contro l'esattore dei dazi all'importazione del valico di Bergh il quale, agendo in nome del ministro degli affari economici dei Paesi Bassi, esigeva il versamento di dazi antidumping, fissati in forza della comunicazione della Commissione 29 dicembre 1981, che modifica i prezzi base per determinati prodotti siderurgici (GU L 372, pag. 11).

3 Ritenendo che la conversione in fiorini olandesi dei prezzi base stabiliti dalla Commissione dovesse effettuarsi secondo il corso dell'ECU vigente non già il 1° gennaio 1982, ai sensi della summenzionata comunicazione del 29 dicembre del 1981, bensì secondo quello pubblicato quotidianamente dalla Commissione praticato alla data dell'importazione, la Gerlach presentava diversi reclami all'ispettore dei dazi all'importazione e delle imposte indirette di Lobith. Poiché questi reclami venivano respinti, la Gerlach adiva la Tariefcommissie, che trasmetteva gli atti al College van Beroep.

4 Dal fascicolo emerge che il convenuto nella causa principale invoca il telex 24 novembre 1982, con il quale la Commissione lo avvertiva che era opportuno applicare la comunicazione 29 dicembre 1981 già ricordata, nonchè l'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio 21 novembre 1978, n. 2779 per l'applicazione dell'unità

di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale (GU L 333, pag. 5) a norma del quale:

« Il controvalore in monete nazionali dell'UCE ai fini della determinazione della classificazione delle merci o del dazio applicabile in vista dell'applicazione della tariffa doganale comune, ivi compresi (...) i dazi antidumping, nonché il controvalore in monete nazionali stabilito per il trattamento tariffario accordato all'importazione ai privati, vengono fissati una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo ».

5 Onde risolvere la controversia, il College van Beroep ha sottoposto alla Corte di giustiza le seguenti questioni:

« 1) Se il regolamento CEE del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2779 si applichi a prodotti come quelli descritti nella presente pronunzia che rientrano nella disciplina del trattato CECA.

2) Qualora la questione sub 1) vada risolta in senso negativo, se la Commissione delle Comunità europee derivi poi altrimenti dal diritto comunitario la compentenza a fissare in modo giuridicamente vincolante i tassi di conversione delle monete degli Stati membri nei confronti dell'ECU, comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3) Qualora la questione sub 2) vada risolta in senso affermativo, se un sistema in cui i tassi di conversione di cui trattasi sono fissati solo una volta o alcune volte l'anno sia compatibile col diritto comunitario nel suo stato attuale ».

6 È opportuno ricordare immediatamente, facendo richiamo alla sentenza 21 marzo 1985 (Celestri/Ministero delle finanze, 172/84 Racc. 1985, pag. 966) e come la Commissione ha peraltro ammesso nelle osservazioni scritte, che i dazi antidumping per i prodotti in questione andavano calcolati alla data dell'importazione, non già a norma della summenzionata comunicazione della Commissione 29 dicembre 1981, bensì della comunicazione della Commissione 30 dicembre 1978 (GU L 372, pag. 2) basata sull'art. 1, n. 1 della raccomandazione della Commissione 29 dicembre 1978, 3140/78 CECA (GU L 372, pag. 1) e che è rimasta in vigore fino all'adozione, il 12 aprile 1983, della raccomandazione di modifica della Commissione 874/83/CECA (GU L 96, pag. 10). È opportuno che su questo punto il giudice nazionale si rifaccia alla summenzionata sentenza.

7 Dinanzi a questa Corte, la Commissione ha desunto da questa sentenza che l'applicazione nella presente fattispecie della raccomandazione 3140/78 potrebbe risolversi nell'ammettere che l'attrice nella causa principale non doveva pagare alcun dazio antidumping. Essa ha sostenuto che, sotto questo profilo, le questioni sollevate dal giudice nazionale erano prive di contenuto.

8 Si deve osservare a questo proposito che l'art. 41 del trattato CECA, basato sulla netta separazione delle competenze fra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questo di valutare i fatti della causa principale, né di pronunciarsi sull'opportunità della domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte deve limitarsi ad esaminare i dati pertinenti del diritto comunitario e a fornire al giudice nazionale una soluzione utile.

**Sulla prima questione**

9 Ai termini dell'art. 232, n. 1, del trattato CEE:

« Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio ».

Ne consegue che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune carbosiderurgico, restano in vigore le norme del trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua applicazione, nonostante sia entrato in vigore il trattato CEE.

10 Più particolarmente in fatto di norme antidumping, il legislatore comunitario, a norma del succitato art. 232, n. 1, del trattato CECA, ha confermato con il settimo considerando della raccomandazione 15 aprile 1977, n. 77/329/CECA (GU L 114, pag. 6) e con il ventisettesimo considerando della raccomandazione 21 dicembre 1979 n. 3018/79/CECA (GU L 339, pag. 15), che le norme antidumping della CEE non si applicano ai prodotti disciplinati dal trattato CECA, i quali rimangono soggetti ad una disciplina autonoma.

11 Da quanto precede risulta che è opportuno risolvere la prima questione nel senso che il regolamento del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2779 non si applica ai prodotti soggetti al trattato CECA.

**Sulla seconda questione**

12 L'art. 74 del trattato CECA ha attribuito alla Commissione il potere di rivolgere ai governi delle raccomandazioni « se sono accertati a carico dei paesi non membri della Comunità o di imprese situate in questi paesi procedimenti di dumping ». A norma dell'art. 86 dello stesso trattato, gli Stati membri si sono impegnati ad adottare qualsiasi provvedimento idoneo a garantire l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalle raccomandazioni della Commissione. La Commissione è quindi competente ad adottare raccomandazioni vincolanti onde far fronte al dumping praticato da paesi terzi.

13 Inoltre, in forza degli artt. 19 e 21 della summenzionata raccomandazione base n. 77/329, i dazi antidumping sono istituiti mediante raccomandazione e riscossi dagli Stati membri secondo la forma, le aliquote e gli altri elementi fissati al momento della loro istituzione.

14 È opportuno osservare infine che l'art. 1 della summenzionata raccomandazione n. 3140/78/CECA prescrive espressamente che l'importo dei dazi antidumping per i prodotti che costituiscono oggetto della causa principale, sia calcolato in base ai prezzi effettivi di detti prodotti, prezzi pubblicati con la comunicazione della Commissione 30 dicembre 1978. Detta comunicazione indica il valore di detti prezzi effettivi espressi in ECU, nonché il tasso di conversione dell'ECU nelle varie monete degli Stati membri. Questi dati devono essere considerati come parte integrante della raccomandazione n. 3140/78/CECA, dato il richiamo espresso contenuto nell'art. 1, n. 1 di detta raccomandazione.

15 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che la Commissione traeva, tanto dall'art. 74 del trattato CECA, quanto dalla summenzionata raccomandazione 77/329/CECA, la competenza ad adottare la summenzionata raccomandazione 3140/78/CECA, della quale i dati contenuti nella comunicazione della Commissione 30 dicembre 1978 vanno considerati parte integrante.

**Sulla terza questione**

16 Con la decisione 18 dicembre 1975, 3289/75/CECA, relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 327, pag. 4), emendata dalla

decisione CECA 19 dicembre 1980, 3334 (GU L 349, pag. 27), la Commissione ha disposto che il valore dell'ECU si determina in base ai corsi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi e che i tassi di conversione nelle varie monete nazionali sono oggetto di pubblicazione quotidiana nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

17 È vero che, adottando la summenzionata raccomandazione n. 3140/78 e fondando così — come aveva già fatto d'altronde con la raccomandazione 21 giugno 1978, 1535/78 (GU L 183, pag. 1) — il calcolo dei dazi antidumping su prezzi base in ECU e tassi di conversione pubblicati a data fissa, la Commissione ha derogato a detto sistema nei settori particolari che costituiscono oggetto di dette raccomandazioni.

18 La Corte osserva che nessuna disposizione della summenzionata raccomandazione base 77/329/CECA, emendata in forza della quale le raccomandazioni particolari sopra menzionate sono state emanate osta direttamente a questo metodo di calcolo. Emerge soltanto dal summenzionato art. 21 della raccomandazione base 77/329 che i dati di cui si deve tener conto nel calcolo dei dazi antidumping sono fissati al momento della loro istituzione.

19 Si deve tuttavia rilevare che mentre, come sostiene la Commissione, motivi inerenti alla certezza del diritto ed al pericolo di sviamento di traffico possono giustificare l'adeguamento solo periodico del corso dell'ECU, a norma dell'art. 19, n. 3 della summenzionata raccomandazione 77/329 il dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato al momento dell'importazione e che deve addirittura essere inferiore a detto margine, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il danno.

20 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che la prolungata applicazione del tasso di conversione obbligatorio per il calcolo dei dazi antidumping per i prodotti soggetti al trattato CECA non può considerarsi, di per sé, incompatibile col diritto comunitario, salvo che sia dimostrato che il calcolo che ne risulta entra in conflitto con la summenzionata raccomandazione della Commissione 15 aprile 1977, 77/329/CECA, e in particolare con l'art. 19, n. 3 di questa.

## Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep, con ordinanza 18 novembre 1984, dichiara:

1) **Il regolamento del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2779, non si applica ai prodotti soggetti al trattato CECA.**

2) **La Commissione traeva, tanto dall'art. 74 del trattato CECA, quanto dalla summenzionata raccomandazione 77/329/CECA, la competenza ad adottare la summenzionata raccomandazione 3140/78/CECA, della quale i dati contenuti nella comunicazione della Commissione 29 dicembre 1978 vanno considerati parte integrante.**

3) **La prolungata applicazione del tasso di conversione obbligatorio per il calcolo dei dazi antidumping per i prodotti soggetti al trattato CECA non può considerarsi, di per sé, incompatibile col diritto comunitario, salvo che sia dimostrato che il calcolo che ne risulta entra in conflitto con la summenzionata raccomandazione della Commissione 15 aprile 1977, 77/329/CECA, e in particolare con l'art. 19, n. 3 di questa.**

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 ottobre 1985

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

U. Everling